

**Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria**

Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e ss.mm.ii.

Versione aggiornata approvata con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 70 del 04 Settembre 2020

Sommario

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 – PREMESSE.....	3
ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	4
SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.....	6
ART. 4 - UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO E PIATTAFORMA CENTRALE.....	6
DI COMMITTENZA.....	6
ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	6
ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI.....	7
ART. 7 - PROCEDURA CONTRATTUALE – LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO.....	7
SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI.....	7
ART. 8 - LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	7
ART. 9 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI.....	8
ART. 10 - L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI.....	8
ART. 11 - CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO.....	9
ART. 12 –FORNITURE E SERVIZI.....	10
ART. 13 - LAVORI.....	12
ART. 14 – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI.....	14
ART. 15 – ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.....	15
ART. 16 – GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICI.....	16
ART. 17 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE.....	16
ART. 18 – ONERI FISCALI.....	16
ART. 19 – FORMA DEL CONTRATTO.....	16
ART. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS. N. 231/2001 – L. N. 190/2012.....	17
ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE.....	18

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - PREMESSE

Con Disposizione dell'Amministratore Unico n. 70 del 04092020, in attuazione degli indirizzi per la gestione della società Sviluppo Toscana S.p.A. alla stessa impartiti dalla Regione Toscana con specifiche Delibere di Giunta, la società Sviluppo Toscana S.p.A. aggiorna il proprio regolamento interno per la disciplina dell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016, già adottato con disposizione dell'Amministratore Unico n.36 del 20 settembre 2018.

Sviluppo Toscana S.p.A. (di seguito anche solo "Società") è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici", in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), in particolare all'art. 16.

Pertanto, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica e dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

Il presente Regolamento regola la disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016. La Società tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della Società medesima.

In ogni caso, l'attività negoziale di Sviluppo Toscana S.p.A. è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

In attuazione di tale obiettivo primario, l'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento applica i seguenti criteri:

- perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- realizzazione della massima economicità, fermo restando il conseguimento del primario obiettivo della qualità dei prodotti/servizi attesi;
- trasparenza nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- pubblicità delle procedure;
- garanzia di conformità e qualità di Lavori, Servizi e Forniture in affidamento;
- controllo interno.

Sviluppo Toscana S.p.A. stipula contratti avvalendosi dei mezzi indicati nel Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di Legge, allo Statuto ed alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della propria autonomia gestionale e nel rispetto degli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana al fine di disciplinare l'applicazione pratica delle procedure di gara di cui all'articolo 36 del Codice dei contratti.

In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della società Sviluppo Toscana S.p.A., (di seguito anche "Società") relativamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti e per gli importi di cui al successivo art. 3, indicati relativamente ai contratti sotto soglia comunitaria.

La Società ricorre all'indizione di gare come metodologia prevalente di individuazione del contraente improntando le procedure di affidamento e di esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi e forniture ai criteri di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque mediante le modalità, ambiti di applicazione, principi e disposizioni, procedimenti previste dalle leggi in materia.

Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la società avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di Lavori, la prestazione di Servizi e l'acquisizione di Forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC").

Il Regolamento si applicherà, altresì, con riferimento a procedure aventi ad oggetto ogni ulteriore attività comunque funzionalmente annessa, accessoria o servente a quella indicata al punto che precede.

Nell'affidamento degli appalti il RUP, nel predisporre gli atti, deve rispettare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti, ai criteri previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Nel predisporre gli atti, il RUP dovrà tenere conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. Nell'applicazione concreta del principio di rotazione il RUP ed il responsabile del servizio si atterranno a quanto chiarito dall'ANAC con la L.G. n. 4/2018, in particolare per le deroghe consentite nel caso di invito di tutti gli operatori che abbiano manifestato interesse all'avviso pubblicato o con l'invito rivolto a tutti gli operatori economici presenti nell'albo fornitori della stazione appaltante (per categoria merceologica).

Fermo restando le predette limitate possibilità – ed anche nel caso di appaltatori presenti nelle diverse fasce di importo dell'albo fornitori –, di regola l'invito all'affidatario uscente od ai soggetti già invitati al procedimento contrattuale avente lo stesso oggetto dell'appalto precedente o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica (o servizio/lavoro dello stesso settore) sarà possibile solo in casi eccezionali con adeguata motivazione da esplicitare nella determinazione a contrattare sulla base degli elementi specificati nelle linee guida n. 4/2018.

Negli affidamenti il RUP provvederà a fissare requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 e del Codice Etico adottati da Sviluppo Toscana S.p.A. in osservanza della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

ART. 3 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Il Regolamento disciplina l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture per i contratti sotto soglia comunitaria.

In particolare – sempre fatta salva la possibilità di utilizzare il procedimento ad evidenza pubblica –, i procedimenti disciplinati dal presente regolamento sono

Importo degli affidamenti (art. 36 del Codice dei contratti) – tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA	Procedura utilizzabile (art. 36 del Codice dei contratti)
Affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro.	Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
Affidamenti di importo: - pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori; - entro le soglie di cui all’articolo 35 per servizi e forniture (e servizi sociali e altri servizi specificati nell’allegato IX del Codice dei contratti).	Affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati.
Affidamento: - di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro: - di lavori per importi pari o superiori ai 350.000 euro fino a 1.000.000.	- mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (lett. c)); - mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati (lett. c-bis)).

Di seguito si riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell’imposta sul valore aggiunto) quale sotto soglia e ambito di applicazione:

SERVIZI E FORNITURE:

1. 0,00 € < 40.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
2. 40.000,00 € <214.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)

LAVORI:

1. 0,00 € < 40.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera a)
2. 40.000,00 € <150.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera b)
3. 150.000,00 € <350.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c)
4. 350.000,00 € < 1.000.000,00 art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera c-bis)
5. 1.000.000,00 € <5.350.000,00 € art. 36 D.Lgs 50/2016 co.2 lettera d)

LAVORI DI SOMMA URGENZA:

1. 0,00 € <= 200.000,00 € Art. 163 D.Lgs 50/2016

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall’art. 35 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella, ovvero sono periodicamente

rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture, di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice dei Contratti.

Le spese per lavori, servizi e forniture non possono essere artificiosamente frazionate allo scopo di sottoporle alla disciplina degli affidamenti i lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.50/2016.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Il calcolo tiene conto dell'importo stimato massimo, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto e secondo le indicazioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 relativamente alla categoria merceologica di riferimento.

SEZIONE II - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

ART. 4 - UTILIZZO MERCATO ELETTRONICO E PIATTAFORMA CENTRALE DI COMMITTENZA

Il RUP è tenuto per l'affidamento di lavori (laddove possibile), servizi e forniture sotto soglia, all'utilizzo del mercato elettronico ed ad utilizzare gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali e regionali, che consentono l'attuazione delle procedure interamente tramite gestione telematica, in particolare:

a) convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999;

b) mercato elettronico che renda possibili acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite dalla centrale di committenza regionale (START) ovvero il mercato della pubblica amministrazione (MEPA) di cui all'articolo 36, comma 6 del Codice dei contratti.

Nel caso in cui i beni e servizi oggetto di acquisto siano disponibili sul MEPA o sul mercato elettronico della centrale di committenza regionale, l'acquisto avviene obbligatoriamente utilizzando gli strumenti messi a disposizione, in particolare:

- Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nel caso di affidamenti mediante affidamento diretto (previa indagine di mercato);
- Trattativa Diretta nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata rivolta ad un solo fornitore (individuato previa indagine di mercato);
- Richiesta di Offerta (RDO) – preceduta dalla pubblicazione dell'avviso pubblico a manifestare interesse –, nel caso di affidamenti mediante procedura negoziata ad inviti.

Il ricorso al mercato elettronico non è necessario per acquisti di importo inferiore ai 5.000,00 euro ad eccezione dei beni/servizi informatici a cui si applicano le disposizioni contenute nei commi 512-520, articolo 1, della legge n. 208/2015.

Nel caso di commessa non presente nel mercato elettronico o che pur presente ma non risulti adeguata alle necessità della Società è ammesso l'utilizzo dei procedimenti ordinari. La determina a contrattare, in questi casi, dovrà risultare debitamente motivata in ordine al mancato utilizzo dei mercati elettronici.

ART. 5 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ferme restando le prerogative della Direzione Generale in materia di selezione e scelta del contraente, di approvazione della spesa e di formalizzazione dei contratti, il Responsabile di ASA/Funzione che richiede l'acquisizione del bene, del servizio o la realizzazione di lavori cura le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 272, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

Il Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di Direttore dell'esecuzione del contratto, vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l'emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto al successivo art. 17.

La funzione di Responsabile Unico del Procedimento può essere delegata ad un dipendente di ruolo, anche con qualifica non apicale, purché possieda titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti delegati. La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto recante data certa, cui deve seguire, sempre per iscritto, l'accettazione del delegato.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, ove applicabile.

Resta fermo ai sensi dell'art. 77 comma 3 penultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 che Sviluppo Toscana S.p.A. può, in caso di affidamento di contratti sotto soglia, o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni nel rispetto del principio di rotazione. La Commissione, la cui nomina dovrà intervenire successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque prescelti con modalità analoghe a quelle previste dalla vigente normativa.

Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216 comma 12 del citato Decreto, continua ad essere nominata dall'organo di Sviluppo Toscana S.p.A. competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo le regole di competenza individuate dalla società medesima.

ART. 6 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE DEL BENE, SERVIZIO O DI REALIZZAZIONE DI LAVORI

Il Responsabile di AREA oppure direttamente il Direttore Generale che necessita del servizio, del bene o dei lavori (Responsabile Richiedente), ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un'apposita richiesta mediante l'utilizzo del modello (**MOD ACQUISTI**), che viene trasmessa al Direttore Generale per mail.

Il Direttore generale provvede ad autorizzare (mediante l'apposito modello **MOD MAS**) il Responsabile Richiedente ad indire/pubblicare e/o contrarre, individuando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Direttore dell'esecuzione del contratto nonché gli elementi essenziali della procedura e del contratto medesimo.

L'acquisto di beni, servizi o l'esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento è disposto dal Direttore Generale.

ART. 7 - PROCEDURA CONTRATTUALE – LA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – DETERMINAZIONE A CONTENUTO SEMPLIFICATO

La procedura di affidamento prende avvio con la determina a contrarre ai sensi dell'articolo 32 del Codice dei contratti. Il contenuto minimo della determinazione è costituito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

Nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, per cui siano certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere direttamente con una determinazione di

affidamento in cui si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.

SEZIONE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI

ART. 8 - LA SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Il RUP individua gli operatori economici tramite indagini di mercato informali e formali di cui al successivo articolo 10 del presente regolamento oppure attraverso una selezione (scorrimento o sorteggio) dagli elenchi di operatori economici eventualmente istituiti Società.

L'affidamento di lavori, forniture di beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato, come meglio dettagliato nelle lettere seguenti:

a) a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., o alle convenzioni regionali della centrale di committenza regionale, in via obbligatoria rispetto alle modalità successivamente indicate;

b) utilizzando il mercato elettronico di cui all'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo indicato all'articolo 1, comma 1 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA) o START;

c) a mezzo procedura negoziata senza pubblicazione di bando, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati anche tramite avvisi pubblicati sul sito internet della Società (*sezione trasparenza*) o con selezione dall'albo dei prestatori. I termini per manifestare interesse non possono essere inferiori a 15 giorni - salvo urgenze motivate con riduzione fino ad un minimo di 5 giorni -, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Con l'albo dei fornitori/prestatori è possibile suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.

Le fasce sono le sotto indicate:

- per servizi e forniture:
 - 1) fino a 5.000 euro;
 - 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
 - 3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
 - 4) da 40.000 euro fino a 149.999 euro;
 - 5) da 149.000 euro fino a 213.999 euro;

- per lavori:
 - 1) fino a 5.000 euro;
 - 2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;
 - 3) da 20.001 euro a 39.999 euro;
 - 4) da 40.000 euro a 149.999 euro;
 - 5) da 150.000 euro fino a 349.000 euro;
 - 6) da 350.001 fino a 999.999 euro;
 - 6) da 1.000.001 euro fino 5.350.000 euro.

La scelta del contraente – nelle procedure negoziate – può essere effettuata:

a) al minor prezzo, nei limiti in cui ciò sia consentito dall'articolo 95 del Codice dei contratti. In ogni caso, l'utilizzo del criterio del minor prezzo deve essere adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare;

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valutabile in base a criteri determinati in sede di lettera di invito/capitolato.

ART. 9 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI

L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Il RUP potrebbe prevedere la richiesta della dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento purché siano tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

ART. 10 - L'INDAGINE DI MERCATO E L'ELENCO DEI FORNITORI

L'indagine di mercato è preordinata ad acquisire informazioni circa le caratteristiche delle prestazioni, i potenziali concorrenti presenti sul mercato, gli operatori interessati, i prezzi correnti e tutto ciò che possa ritenersi utile per stabilire i termini della gara, le clausole contrattuali da utilizzare per il fine di una compiuta verifica della corrispondenza tra le soluzioni presenti e le reali esigenze della stazione appaltante.

Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dal RUP, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento (si applicano le indicazioni contenute nelle linee guida n. 4). Il RUP deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali ed adottare le dinamiche in grado di proteggere tali dati.

Per importi al di sotto dei 5.000 euro l'indagine può avvenire in via informale e può consistere nella richiesta tramite PEC, fax o anche telefono di uno o più preventivi a operatori del settore, e/o nella consultazione di elenchi prezzi e/o cataloghi, con attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal responsabile del procedimento.

Per importi pari o superiori a ai 5.000 euro l'indagine di mercato può essere espletata anche con un avviso da pubblicare sul sito web della stazione appaltante e nella sezione "Amministrazione trasparente" contrassegnata con la voce "Bandi di gara". È facoltà del RUP stabilire ulteriori forme di pubblicità in base al valore dell'affidamento.

La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza – da specificarsi nella determinazione a contrattare approvata l'avviso pubblico – a non meno di cinque giorni.

L'avviso deve contenere almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

Gli Operatori Economici da invitare potranno essere individuati, anche mediante elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità indicate dalle linee guida ANAC n. 4/2018. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere selezionati (*attraverso il sorteggio o con scorrimento*) i nomi degli operatori da invitare. L'avviso è pubblicizzato mediante pubblicazione sull'albo pretorio *on line* e sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" voce "Bandi di gara" e/o altre forme di pubblicità rimesse alla decisione del RUP. L'avviso deve contenere la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco – con possibilità di de-

roga al principio della rotazione così come previsto nelle linee guida ANAC n. 4/2018 – e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, stabiliti in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali di moralità di cui all'articolo 80 del Codice, la dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. La revisione dell'elenco, avverrà con cadenza trimestrale, o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinare compiutamente modi e tempi di variazione (a titolo esemplificativo: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti, mancata partecipazione consecutiva senza motivazione per tre inviti).

Gli elenchi, dovranno avere opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione sul sito web della stazione appaltante.

Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l'obbligo di prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli articoli 93 e 103 del decreto legislativo richiamato dall'articolo 1, comma 1, che peraltro potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell'acquisizione.

ART. 11 - CONTENUTO DELLA LETTERA DI INVITO

La lettera d'invito – secondo quanto specificato nelle linee guida ANAC n. 4 – deve contenere, almeno i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato, l'indicazione degli oneri da interferenze, oneri aziendali e costo della manodopera;

b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;

c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;

d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 95 del Codice dei contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;

f) la misura delle penali;

g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;

h) l'eventuale richiesta di garanzie;

i) il nominativo del RUP;

j) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo, e che non presentano carattere transfrontaliero, si prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

k) nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo il RUP (o se diversamente stabilito nel bando/lettera di invito) procederà secondo le disposizioni contenute rispettivamente nel comma 2 e nel comma 2-bis dell'articolo 97 come modificato dalla legge 55/2019 (nel caso di specie trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019);

l) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;

m) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica (è possibile omettere la seduta pubblica nelle procedure telematiche), nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura dei plichi e della documentazione amministrativa.

ART. 12 –FORNITURE E SERVIZI

Nei limiti previsti all'articolo 3 del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente – fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, è ammesso il ricorso alle procedure di affidamento sotto soglia per l'acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo le procedure che seguono:

Servizi:

- a) spese per lavori di manutenzione di locali ed aree in uso alla Società che non configurino contratti di lavori, compreso l'acquisto o la locazione di beni e materiali;
- b) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso alla Società compreso l'acquisto dei materiali occorrenti; spese per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e di pronto soccorso;
- c) spese per l'acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno; spese per l'acquisto di carta, modulistica e stampati;
- d) spese di gestione d'ufficio compreso quelle di interpretariato, di traduzione, trascrizione e riproduzione di atti, documenti, manifesti, registri e simili;
- e) spese per l'acquisto, rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione nonché per la realizzazione, l'acquisizione o collegamento a banche dati o reti di pubbliche amministrazioni;
- f) spese di tipografia, legatoria, litografia e stampa in genere compreso l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione dei macchinari e delle attrezzature occorrenti; spese per produzione e realizzazione di materiale grafico e editoriale;
- g) spese per servizi aerofotogrammetrici, cartografici, topografici e simili, nel limite di importo di 100.000,00 euro;
- h) spese per rilevazioni ed elaborazioni statistiche;
- i) spese per l'acquisto, locazione, manutenzione e riparazione di mobili e arredi vari, fotoriproduttori, strumenti vari, macchine e attrezzature diverse d'ufficio;
- j) spese per l'acquisto o locazione di strumenti informatici nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici, e del relativo materiale accessorio, ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- k) spese per l'acquisto, locazione, produzione e realizzazione di mezzi e materiali audiovisivi e fotografici, ovvero di materiale divulgativo;
- l) spese per trasporti, traslochi, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- m) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telefax, di trasmissione dati ed altre inerenti il servizio di comunicazione;
- n) spese per l'acquisto, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto per la Società, compreso l'acquisto di carburanti, lubrificanti, materiale di consumo, di ricambio ed accessori;
- o) spese per la divulgazione dei bandi di gara, di concorso o altre pubblicazioni o comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- p) spese per le attività di promozione, diffusione e informazione di piani, programmi, progetti e iniziative regionali, nonché di strumenti di incentivazione e di sostegno, nonché per acquisto di spazi pubblicitari;
- q) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione, lo svolgimento di corsi di formazione del personale, di concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, cerimonie, mostre, altre manifestazioni e iniziative comunque nell'interesse regionale, ivi compreso la locazione per breve periodo di locali, anche con idonee attrezzature;
- r) spese per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e per la protezione civile;
- s) spese assicurative obbligatorie per legge;

- t) spese per l'affidamento dei compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'articolo 273, comma 2, del D.P.R. 207/2010, nel limite di importo di 100.000,00 euro.
- u) spese per appalti di servizi di supporto funzionali allo svolgimento delle attività di competenza di Sviluppo Toscana S.p.A.

Forniture:

- a) materiali di cancelleria;
- b) arredi ed attrezzature per locali, stanze, uffici aziendali e loro pertinenze;
- c) fotocopiatrici, fax, piccoli macchinari, climatizzatori, attrezzature elettriche ed elettroniche varie e relativi materiali di consumo;
- d) acquisto di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie;
- e) farmaci e materiali di pronto soccorso;
- f) lubrificanti e combustibili;
- g) materiale antinfortunistico e relativo alla sicurezza;
- h) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici scientifici e ad agenzie di informazione;
- i) materiale pubblicitario, informativo in genere;
- j) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni su materie istituzionali; quote di partecipazione alle suddette iniziative;
- k) spese di rappresentanza (targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi e varie);
- l) autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione, relative attrezzature pezzi di ricambio e materiali di consumo;
- m) pezzi di ricambio;
- n) fornitura di prodotti chimici solidi, liquidi e gassosi, ivi inclusi quelli per la filtrazione, purificazione, deodorizzazione dei prodotti della combustione degli impianti di smaltimento;
- o) apparecchiature informatiche (terminali, personal computer, stampanti), prodotti informatici in genere (hardware, software, ecc) e relativi materiali di upgrade, ricambio o consumo;
- p) forniture per impianti elettrici, fonia e dati;
- q) forniture di utensileria e ferramenta;
- r) utensili, materiali tecnici e/o prodotti consumabili ed a perdere necessari al funzionamento dei reparti manutentivi presso gli impianti di smaltimento;
- s) vestiario, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), calzature;
- t) pneumatici.

Acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione nelle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

1. Servizi e Forniture di importo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento a cura del soggetto competente, mediante **affidamento diretto** anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett a) D. Lgs. n. 50/2016), ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

2. Servizi e Forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 214.000,00

Tali servizi e forniture possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della procedura di affidamento a cura del soggetto competente, mediante **affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori** economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) D. Lgs. n. 50/2016).

Negli appalti per l'acquisizione di beni, servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro (IVA esclusa) e inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice, il RUP procederà tramite la procedura negoziata – con la formulazione di almeno 5 inviti – utilizzando obbligatoriamente il mercato elettronico della centrale di committenza regionale o, in subordine, il MEPA di Consip. Solo in caso di carenza del prodotto/servizio sarà possibile utilizzare un procedimento diverso (extra mercato elettronico).

In base alle disposizioni della legge n. 135/2012 (articolo 1, comma 7) per le tipologie di beni e servizi, in particolare, energia elettrica, carburanti rete ed extrarete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile, compresi i buoni pasto, è obbligatorio l'approvvigionamento attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Il RUP procederà alla individuazione dei fornitori/prestatori qualificati nel settore – previa indagine di mercato svolta con avviso pubblico o tramite selezione dall'albo fornitori dell'ente (*sorteggio o scorrimento dalla graduatoria*), se presenti, richiedendo ed acquisendo le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.

L'esame della documentazione e delle offerte avviene sempre in seduta pubblica. Sono consentite delle eccezioni nel caso di utilizzo delle piattaforme telematiche del soggetto aggregatore.

Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, mentre l'apertura delle offerte economiche viene svolta dal RUP alla presenza di due dipendenti del servizio interessato in qualità di testimoni.

Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate dal RUP il quale può farsi assistere da esperti/referenti tecnici individuati dallo stesso.

Ogni operazione deve essere correttamente sintetizzata in specifici verbali da trasmettere alla commissione di gara (nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o al dirigente/responsabile del servizio ai fini dell'approvazione finale dell'affidamento.

Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo (*ex* articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il responsabile del servizio. Adotta, in queste fasi infra-procedimentali, i provvedimenti di esclusione (e di ammissione) con pubblicazione sulla sezione trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

L'individuazione dei soggetti da invitare al confronto concorrenziale finalizzato alla selezione degli operatori economici chiamati può avvenire utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori di cui all'art. 10.

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa valutazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono soggetti idonei, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. n. 50/2016.

Si può prescindere dalla richiesta di più offerte nel caso di tutela di diritti di esclusiva in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC.

ART. 13 - LAVORI

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori nell'ambito delle soglie e del sotto soglia di cui al precedente art. 3, avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria eventualmente – secondo le procedure che seguono:

1. Lavori di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del soggetto societario competente mediante: 1) affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016), ove ne ricorrano i presupposti di verifica di economicità.

2. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 150.000,00

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento, a cura del soggetto societario competente, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b), mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi.

Nell'ambito delle seguenti categorie generali, quali in elenco non esaustivo:

- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
- manutenzione di opere ed impianti;
- interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori;
- realizzazione di opere provvisoriale e/o di protezione;
- consolidamento di strutture e di opere edili in genere;
- scavi e movimenti di terra;
- realizzazione di strutture portanti;
- realizzazione di murature in genere;
- realizzazione di opere di finitura;

Classificazione di Lavori non ricompresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, rientranti nell'ordinaria amministrazione delle attività della Società, per gli importi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

1) Sono eseguiti in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre la partecipazione di alcun operatore economico. I Lavori sono effettuati con personale proprio, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dei mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata di seguito riportata, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento. I preventivi richiesti dovranno contenere: a) i prezzi; b) le modalità di pagamento; c) ogni ulteriore elemento che, a giudizio del responsabile del procedimento, sia indispensabile. L'esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente e vantaggioso per la Società sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento.

2) Sono eseguite con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, gli interventi per i quali si rende necessario, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti.

La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori.

L'affidamento mediante procedura negoziata avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa valutazione di almeno tre operatori preventivi, se presenti nel mercato, nelle forme e modalità previste nel D. Lgs. n. 50/2016.

Il RUP procederà alla individuazione dei fornitori/prestatori qualificati nel settore – previa indagine di mercato svolta con avviso pubblico o tramite selezione dall'albo fornitori (*con sorteggio o scorrimento dalla graduatoria*), se presenti, richiedendo ed acquisendo le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura.

L'esame della documentazione e delle offerte avviene sempre in seduta pubblica. Sono consentite delle eccezioni nel caso di utilizzo delle piattaforme telematiche del soggetto aggregatore.

Il controllo della documentazione amministrativa, è svolto dal RUP, mentre l'apertura delle offerte economiche viene svolta dal RUP alla presenza di due dipendenti del servizio interessato in qualità di testimoni.

Le offerte tecniche e le eventuali campionature nel caso di adozione del criterio del minor prezzo sono valutate dal RUP il quale può farsi assistere da esperti/referenti tecnici individuati dallo stesso.

Ogni operazione deve essere correttamente sintetizzata in specifici verbali da trasmettere alla commissione di gara (nel caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) o al dirigente/responsabile del servizio ai fini dell'approvazione finale dell'affidamento.

Il RUP gestisce le fasi di ammissione alla valutazione delle offerte, il soccorso istruttorio integrativo (*ex* articolo 83, comma 9, del Codice) e redige la proposta di aggiudicazione per il responsabile del servizio. Adotta, in queste fasi infra-procedimentali, i provvedimenti di esclusione (e di ammissione) con pubblicazione sulla sezione trasparenza ai sensi dell'articolo 29 del Codice.

3. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000,00 e inferiore a Euro 350.000,00:

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura del soggetto societario competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, individuando gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione. La Procedura di affidamento - ipotesi introdotte dalle lett. c) dell'art. 36 del Codice, come modificato dalla legge 55/2019, è quella negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, senza previa pubblicazione di bando, con le forme e modalità previste citato Decreto.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. c) del Codice, la stazione appaltante – fermo restando la possibilità di utilizzare l'evidenza pubblica – applicando il principio di rotazione, affida i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 (al netto dell'IVA) e inferiore a euro 350.000 (al netto dell'IVA) tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 63 del Codice dei contratti, ove esistenti, di almeno n. 10 operatori economici.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli già riportati con riferimento all'indagine di mercato, all'albo dei prestatori, procedimento di aggiudicazione con la sola specifica relativa alla:

- a) estensione come indicato del numero minimo di operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 10 del Codice.

La consultazione avviene, di norma, sulla base di:

- indagini di mercato;
- elenco fornitori.

Tali Lavori sono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, tra operatori economici alternativamente individuati nell'atto di approvazione della Richiesta di avvio della Procedura di affidamento. In particolare, il Responsabile del Procedimento invita, per iscritto, gli operatori economici ad inviare, entro un termine di regola non inferiore a quindici giorni – 5 in casi di urgenza - la propria migliore offerta economica o tecnico/economica, dando evidenza nell'invito delle caratteristiche della prestazione richiesta (l'oggetto, il prezzo-base, le caratteristiche tecniche, la qualità e modalità di esecuzione, le modalità di pagamento, le eventuali garanzie, le penalità, le cause di risoluzione, il termine di esecuzione e quant'altro necessario) e dei criteri che saranno seguiti nella valutazione delle offerte, e comunque tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta.

Gli affidamenti tramite procedura negoziata sono soggetti a pubblicazione sul sito della Società dei nominativi degli affidatari e comunque nel rispetto delle prescrizioni di pubblicità di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida dell'ANAC.

4. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 350.000,00 e inferiore a Euro 1.000.000,00:

Per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, l'affidamento avviene mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di **almeno quindici operatori economici**.

5. Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di Euro 5.350.000,00

Per le lavorazioni rientranti nella classe di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di cui all'art 35 del D.Lgs. n. 50/2016 (€ 5.350.000,00), l'operatore economico viene selezionato con il ricorso nelle forme e modalità delle procedure di cui all'art. 60, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett d).

Tali Lavori possono essere affidati, in conformità alle previsioni del budget annuale, della richiesta di acquisto e dell'atto di approvazione della Procedura di affidamento a cura dell'Amministratore Unico, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

Nei limiti e con le modalità di cui all'atto di approvazione della Procedura di affidamento, la Società presceglierà l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo.

6. Lavori di somma urgenza

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente l'Amministratore Unico sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i Lavori necessari per rimuoverlo. L'A.U. dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.

Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei Lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 14 – ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente.

Sviluppo Toscana S.p.A. forma gli elenchi fornitori per gli affidamenti, ai quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al precedente comma secondo le modalità descritte in apposita procedura.

In tutti i casi in cui la legge e il presente Regolamento lo consentano, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare i contraenti tra quelli iscritti in appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le imprese in possesso dei requisiti richiesti facenti richiesta.

L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l'affidamento delle acquisizioni per i "contratti sotto soglia" o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società.

Salvo quanto sopra esposto, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sistema regionale START per un periodo non inferiore a 15 giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta

Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle funzioni proprie di Sviluppo Toscana S.p.A., le Linee Guida dell'ANAC in materia.

ART. 15 – ECCEZIONI, RISERVE E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO DELLA PROCEDURA

Il presente Regolamento per effetto dell'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016, non si applica ai seguenti appalti e concessioni di servizi:

- aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- concernenti i servizi di arbitrato e di conciliazione;
- concernenti servizi legali relativi a: rappresentanza legale, arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche; servizi di

certificazione o autenticazione di documenti, servizi legali prestati da fiduciari; altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

- concernenti i contratti di lavoro;

Inoltre il presente Regolamento non si applica:

- all'affidamento, a professionisti e associazioni professionali, di incarichi professionali che esulano dalla nozione di appalto, in quanto prestazioni di opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente disciplinate dal codice civile;
- all'affidamento di contratti d'opera, disciplinati dall'art. 2222 del codice civile.

La società si riserva in ogni caso di:

- applicare il presente Regolamento ad ogni ulteriore settore e/o ambito di attività di cui all'oggetto sociale e diverso dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.
- applicare le previsioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque ogni norma sopravvenuta o non direttamente richiamata comunque applicabile nel settore dei contratti pubblici di Lavori, servizi e forniture, qualora, per ragioni di entità/valore delle prestazioni, specificità tecnica e/o complessità, la stessa ritenga a – a suo insindacabile giudizio – di utilizzare le predette previsioni di legge in tal senso auto vincolandosi al rispetto delle medesime.

Nessun intervento potrà essere frazionato artificialmente al fine di sottrarre l'affidamento alle regole ordinariamente previste dalla legge. Non sono in ogni caso considerate frazionamenti artificiali le suddivisioni:

- che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione tecnica;
- che si riferiscano a forniture coordinate, cioè forniture inserite in un progetto complesso che genera un sistema organizzato di servizio/prodotto, ma che richieda l'approvvigionamento di componenti distinte ed autonome, oggetto di segmenti distinti del mercato, o comunque prodotte da tipologie diverse di operatori economici.

La Società, ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, ove possibile ed economicamente conveniente, individuerà criteri di partecipazione alle gare tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese.

E' fatto in ogni caso tassativo divieto di scorporare artificialmente in più partite gli acquisti, i servizi o gli interventi riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente Regolamento.

ART. 16 – GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE

Il presente regolamento disciplina, altresì, alle spese economiche rimborsate con cassa economica in forza e sulla base delle modalità indicate nel presente regolamento aziendale.

Sono da considerarsi spese economiche, ai sensi del presente Regolamento, le spese che per loro natura ed importo minimale, di norma sotto il limite di euro 1.000,00 (mille) non sono effettuabili con il pagamento in contanti entro i contenuti limiti di spesa ammessi dal presente regolamento interno, ma che, per il loro carattere di indifferibilità ed urgenza e/o per ragioni tecniche, esigono un'immediata effettuazione e/o assunzione di iniziative a livello di singola sede con gestione autonoma e diretta della spesa.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si considerano effettuabili con le modalità semplificate di seguito indicate i soli acquisti per spese economiche, effettuati in contanti o mediante carta di credito e per sopperire a necessità di carattere tecnico/operativo cui risulti dare immediata soluzione, ed in particolare:

- spese postali;
- carte e valori bollati;
- minute spese di cancelleria;
- minute spese per materiali di pulizia;
- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di strumenti e/o locali;
- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l'urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente.

Il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in euro 1.000,00, oltre IVA, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un'unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione esplicita del Direttore Generale, per casi particolari quando l'unica modalità di pagamento possibile sia per contanti ovvero il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico, oltre che nei casi di urgenza.

Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- in contanti con quietanza diretta sulla fattura;
- mediante carta di credito.

ART. 17 – PAGAMENTI – ATTESTAZIONI DI REGOLARE ESECUZIONE

Le fatture sono liquidate dalla Società con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite.

Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento relativo agli acquisti sotto soglia è disposto, previa verifica della regolarità contributiva e, se l'importo da liquidare supera i 5.000 euro (dal 1° marzo 2018), ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e ss.mm.ii., a seguito dell'emissione di regolare fattura elettronica da parte del fornitore, nel termine indicato nel relativo contratto sottoscritto.

Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 18 – ONERI FISCALI

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

ART. 19 – FORMA DEL CONTRATTO

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono stipulati mediante scrittura privata, fatta salva l'eventuale approvazione e degli altri controlli previste dal enorme proprie di Sviluppo Toscana S.p.A. ad esito della verifica del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi previsti dalla normativa vigente per contratti.

Per le acquisizioni di importo fino alle soglie minime per Lavori, Servizi e Forniture, la stipulazione può avvenire anche mediante ordini (lettere di ordinazione); a ciascun ordine vengono allegate le Condizioni Generali per appalti di beni e servizi. In entrambi i casi di cui al precedente punto, il contratto o l'ordine dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i.

Il Responsabile Unico del procedimento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulti nel suo complesso inaffidabile.

ART. 20 – NORME DI COMPORTAMENTO – D.LGS. N. 231/2001 – L. N. 190/2012

L'Impresa concorrente, appaltatrice, agisce secondo i principi di buona fede, lealtà e correttezza professionale, sia nei confronti della Società, che delle altre imprese concorrenti, appaltatrici.

Le imprese partecipanti alla gare sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. n. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

Si intende per "comportamento anticoncorrenziale" qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:

- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l'affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.

L'impresa coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti pubblici promossi dalla Società si astiene da qualsiasi tentativo volto ad influenzare i dipendenti della stazione appaltante che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone sottoposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.

All'impresa concorrente non è permesso accedere, in fase di gara, agli uffici della stazione appaltante ai fini della richiesta di informazioni riservate; L'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della normativa vigente.

L'impresa ha l'obbligo di segnalare alla Società qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata dai dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l'affidamento, in qualsiasi forma, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro.

Le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi relativi al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati se non nel rispetto delle normativa vigente.

La violazione delle norme contenute nel presente codice, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, poste a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.

Nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni affidate ai sensi del presente Regolamento, sarà cura dei soggetti responsabili rendere obbligatorio per l'esecutore – nell'ambito dell'assetto contrattuale vigente – il rispetto del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. n. 231/2001 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. n. 190/2012 predisposto da Sviluppo Toscana S.p.A. obbligando lo stesso esecutore ad accettare ed osservare – anche per i collaboratori, sub-fornitori e terzi (nel più ampio senso del termine) – le disposizioni contenute nel Codice Etico (pubblicato per la consultazione sul sito www.sviluppo.toscana.it), che costituisce parte integrante e sostanziale delle condizioni generali di contratto allegate al presente regolamento.

La violazione delle norme poste a tutela della corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione ed è pubblicato nella sezione trasparenza (bandi e contratti) sul sito internet di Sviluppo Toscana S.p.A. e nella sezione dedicata ai regolamenti aziendali.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio – in particolare in relazione alla disciplina generale – alle disposizioni normative, nonché alla normativa regionale applicabile e alle linee guida ANAC.